

DELIBERAZIONE 9 DICEMBRE 2020
531/2020/R/EEL

APPROVAZIONE DELLA SECONDA VERSIONE DELLE PROCEDURE DI FALLBACK PER LA REGIONE (CCR) GREECE - ITALY, AI SENSI DELL'ARTICOLO 44 DEL REGOLAMENTO (UE) 2015/1222 (CACM)

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1137^a riunione del 9 dicembre 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 713/2009), che ha istituito un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il Regolamento (EU) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/942), che ha abrogato e sostituito il Regolamento 713/2009;
- il Regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 714/2009);
- il Regolamento (EU) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 (di seguito: Regolamento 2019/943) che ha abrogato e sostituito il Regolamento 714/2009;
- il Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 novembre 2017, 784/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 784/2017/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2018, 386/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 386/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2019, 174/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 174/2019/R/eel);
- la decisione ACER 06-2016 del 17 novembre 2016 (di seguito: decisione ACER 06-2016) recante la definizione delle Regioni per il Calcolo della Capacità - *Capacity*

Calculation Regions (di seguito: CCR) con cui viene in particolare identificata la regione *Greece – Italy* (di seguito: CCR GRIT) cui appartengono il confine tra Italia Zona SUD e Grecia e i confini fra le zone interne al territorio nazionale;

- il codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di Rete);
- il documento “*CCR Greece - Italy Energy Regulators’ Regional Forum - Rules of Procedure*” (di seguito: *Rules of Procedure* GIERRF) con cui si è istituita, su base volontaria, la piattaforma *Greece - Italy Energy Regional Regulators’ Forum* (di seguito: GIERRF) ove i rappresentanti legali di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alla Regione *Greece - Italy*, o i loro delegati, esprimono ufficialmente l'intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i “termini e condizioni o le metodologie”, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento CACM;
- il documento “*Greece - Italy TSOs proposal for fallback procedure in accordance with Article 44 of the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management*” del 10 aprile 2017, allegato alla deliberazione 784/2017/R/eel;
- il documento “*1st amendment of the Greece-Italy TSOs fallback procedure in accordance with Article 44 of the Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a Guideline on Capacity Allocation and Congestion Management*” di luglio 2020;
- la comunicazione della Società Terna S.p.A. (di seguito: Terna), dell'1 ottobre 2020, prot. Autorità 31022 dell'1 ottobre 2020 (di seguito: comunicazione 1 ottobre 2020);
- la comunicazione del chair dell'*All Regulatory Authorities Working Group* alla Commissione Europea del 19 marzo 2020 (di seguito: comunicazione 19 marzo 2020);
- la comunicazione della Commissione Europea al chair dell'*All Regulatory Authorities Working Group* del 21 aprile 2020 (di seguito: comunicazione 21 aprile 2020);
- la comunicazione del Segretariato della CCR GRIT ai TSO della medesima CCR e a ENTSO-E del 16 novembre 2020 (di seguito: comunicazione per *hearing phase*);
- la comunicazione del 3 dicembre 2020, prot. Autorità 40563 del 3 dicembre 2020, inviata dall'Autorità per conto di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alla CCR GRIT (di seguito: comunicazione GIERRF).

CONSIDERATO CHE:

- il regolamento CACM prevede il *Single Day-Ahead Coupling* (di seguito: SDAC), come piattaforma standard per l'allocazione su base giornaliera della capacità di trasporto fra le zone di mercato;
- in caso in cui lo SDAC non sia in grado di produrre risultati entro i tempi previsti, l'allocazione della capacità di trasporto fra le zone di mercato avviene per il tramite di apposite procedure di *fallback* predisposte dai TSO di ciascuna CCR ai sensi dell'Articolo 44 del Regolamento CACM;

- l'articolo 9(7) lettera e) del Regolamento CACM prevede che le procedure di *fallback* siano sottoposte all'approvazione di tutte le autorità di regolazione coinvolte nella CCR cui dette procedure si riferiscono;
- l'articolo 5(3) del Regolamento 2019/942 conferma che le proposte di termini e condizioni e metodologie sottoposte all'approvazione delle autorità di regolazione a livello regionale continuano ad essere valutate dalle medesime autorità di regolazione (la competenza passerebbe invece ad ACER, come previsto dall'articolo 5(2) del medesimo Regolamento, in caso in cui per dette proposte fosse prevista l'approvazione da parte di tutte le autorità di regolazione dell'Unione Europea);
- l'articolo 9(10) del Regolamento CACM prevede che le Autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi o, se del caso, dal ricevimento da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata;
- l'articolo 9(11) del Regolamento CACM prevede che, qualora le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire a un accordo entro i termini di cui al paragrafo 10, entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 6(10) del Regolamento 2019/942 (che ha sostituito l'articolo 8(1) del Regolamento 713/2009, ormai abrogato);
- l'articolo 9(13) del Regolamento CACM prevede che i TSO o le autorità di regolazione abbiano la possibilità di richiedere emendamenti ai termini e condizioni o metodologie precedentemente approvate; in tale caso le nuove versioni devono essere nuovamente approvate secondo il medesimo processo descritto nei punti precedenti;
- l'articolo 5(6) del Regolamento 2019/942 prevede che le autorità di regolazione rivedano i termini e le condizioni o le metodologie prima di approvarle, consultando opportunamente ENTSO-E; a tal proposito con la comunicazione 19 marzo 2020 le autorità di regolazione europee, riunite nell'*All Regulatory Authorities Working Group* hanno richiesto chiarimenti alla Commissione Europea in merito all'applicabilità di questo articolo ai processi di decisione regionale; la Commissione Europea ha risposto con la comunicazione 21 aprile 2020 chiarendo come le autorità di regolazione nazionale siano i responsabili dell'adozione dei termini e condizioni e metodologie e come sia, pertanto, loro compito provvedere alla revisione delle stesse laddove necessario;
- la procedura che le Autorità di regolazione della CCR GRIT hanno adottato per l'approvazione delle proposte ai sensi dell'articolo 9(7) del Regolamento CACM prevede che la decisione di approvazione o di richiesta di emendamento sia presa su base volontaria all'unanimità all'interno di GIERRF, conformemente alle regole contenute nel documento *Rules of Procedure* GIERRF.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la prima versione delle procedure di *fallback* per la CCR GRIT (di seguito: *GRIT Fallback*) è stata approvata dalle autorità di regolazione della CCR il 16 novembre

2017 (l'Autorità ha ratificato tale decisione con la deliberazione 784/2017/R/eel); in caso di mancato esito dello SDAC, essa prevede:

- l'esecuzione di aste esplicite (di seguito: *Shadow Auctions*) sul confine Italia zona Brindisi – Grecia (ora Italia zona Sud – Grecia a seguito dell'abrogazione del polo di produzione limitato di Brindisi come disposto dall'Autorità con decorrenza 1 gennaio 2019 con la deliberazione 386/2018/R/eel), gestite dal *Joint Allocation Office* (di seguito: JAO) sulla base di regole armonizzate a livello europeo (cosiddette *Shadow Auction Rules*, di seguito: SAR); in caso in cui non sia possibile completare le *Shadow Auctions* la capacità è allocata nell'ambito del mercato infragiornaliero; questa procedura avrebbe trovato applicazione solamente a seguito dell'avvio del *market coupling* fra Italia e Grecia;
- l'esecuzione di una sessione del mercato del giorno prima per i soli confini fra le zone interne al territorio nazionale, basata su un'asta implicita gestita direttamente dalla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.; in caso in cui non sia possibile eseguire tale sessione, per tali confini zionali si applicano le disposizioni previste dal Codice di Rete con riferimento all'assenza del mercato del giorno prima;
- la prima versione delle *GRIT Fallback* fa riferimento alla versione 1.3 delle SAR come disponibile sul sito di JAO al momento dell'approvazione delle procedure stesse; tale versione non è più valida in quanto è stata sostituita nel corso del 2018 dalla versione 1.4; entrambe queste versioni prevedevano la pubblicazione dei risultati delle *Shadow Auctions* al più tardi entro le 13.58 del giorno prima, sulla base della dichiarazione di fallimento dello SDAC comunicata dai NEMO entro le 13.50;
- nel corso del 2020 sono state concordate dai TSO e dai NEMO partecipanti nello SDAC nuove tempistiche che prevedono le ore 14.00 del giorno prima come termine ultimo per la dichiarazione di fallimento: il posticipo si è reso necessario per consentire all'algoritmo del *market coupling* di avere più tempo a disposizione per raggiungere una soluzione al fine di poter gestire meglio i prodotti complessi presenti nei vari mercati partecipanti allo SDAC;
- JAO ha conseguentemente predisposto la versione 1.5 delle SAR che, tenendo conto del posticipo sopra menzionato, prevede la pubblicazione dei risultati delle *Shadow Auctions* entro le ore 14.08; la nuova versione entrerà in vigore non appena ratificata da tutte le autorità di regolazione delle CCR in cui le *Shadow Auctions* sono applicate come procedura di *fallback* ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento CACM;
- data la presenza di *Shadow Auctions* come misura di *fallback* sul confine Italia zona Sud – Grecia, i TSO della CCR GRIT hanno predisposto una nuova versione delle *GRIT Fallback*, emendando quella precedente in accordo con le disposizioni di cui all'articolo 9(13) del Regolamento CACM; in particolare la nuova versione:
 - conferma le procedure di *fallback* previste per la CCR GRIT (*Shadow Auctions* sul confine Italia zona Sud – Grecia e sessione locale del mercato del giorno prima sui confini fra le zone interne al territorio nazionale);

- include la versione 1.5 delle SAR;
- conferma l'entrata in vigore delle *Shadow Auctions* come misura di *fallback* sul confine Italia zona Sud – Grecia contestualmente all'avvio del *market coupling* sul medesimo confine;
- la data di ricevimento della nuova versione di *GRIT Fallback* da parte dell'ultima autorità di regolazione interessata è 1 ottobre 2020; di conseguenza le autorità di regolazione della CCR sono tenute ad adottare una decisione in merito a questa proposta entro l'1 aprile 2021;
- nell'ambito GIERRF si è concordato di approvare la nuova proposta di *GRIT Fallback* in tempo utile per l'avvio del *market coupling* fra Italia e Grecia previsto per il prossimo 15 dicembre 2020, al fine di dare certezza agli operatori su quali regole d'asta siano applicabili in caso di fallimento dello SDAC ed esecuzione delle *Shadow Auctions*; il riferimento alle regole 1.3 contenuto nella prima versione delle *GRIT Fallback* non è più valido in quanto detta versione è diventata ormai obsoleta;
- sempre nell'ottica di dare certezza sulle regole d'asta, nell'ambito GIERRF si è concordato di apportare alle *GRIT Fallback* alcune modifiche, come consentito dall'articolo 5(6) del Regolamento 2019/942; a tal proposito con la comunicazione per *hearing phase* sono stati consultati i TSO della CCR GRIT in quanto TSO direttamente coinvolti nella metodologia ed è stato informato del processo anche ENTSO-E in coerenza con quanto esplicitamente previsto dal sopracitato articolo 5(6);
- le principali modifiche poste in consultazione con i TSO della CCR GRIT e con ENTSO-E erano finalizzate a:
 - razionalizzare e migliorare la leggibilità della metodologia, inserendo alcune definizioni che risultavano mancanti;
 - introdurre un regime transitorio valido dall'avvio del *market coupling* sul confine Italia zona Sud – Grecia fino all'entrata in vigore della versione 1.5 delle SAR a seguito della ratifica da parte delle autorità di regolazione di tutte le CCR interessate dalle *Shadow Auctions*; durante tale periodo trova applicazione la versione 1.4 delle SAR invece che la versione 1.5 allegata alla nuova versione delle *GRIT Fallback*;
 - prevedere che il regime transitorio di cui al punto precedente duri almeno fino ad aprile 2021;
- in esito alla consultazione non sono pervenute osservazioni né da parte dei TSO della CCR GRIT né da parte di ENTSO-E;
- il 4 dicembre 2020 tramite votazione elettronica, GIERRF all'unanimità ha approvato la nuova versione delle *GRIT Fallback*, come risultante dalle modifiche di cui ai punti precedenti; in tale sede si è altresì ritenuto opportuno chiarire ai TSO come:
 - ogni modifica alle SAR comporti la predisposizione di una nuova versione delle *GRIT Fallback* da inviare alle autorità di regolazione ai sensi dell'articolo 9(7) del Regolamento CACM;
 - sia opportuno procedere tempestivamente all'implementazione dell'allocatione della capacità di trasporto su base infragiornaliera sul confine Italia zona Sud –

Grecia, anche al fine di poter disporre di una modalità di allocazione di ultima istanza in caso di fallimento dello SDAC e di impossibilità di esecuzione delle *Shadow Auctions*;

- l'esito della decisione GIERRF è stato comunicato ai TSO interessati, ad ACER e alla Commissione Europea con la comunicazione GIERRF, inviata dall'Autorità per conto di tutte le autorità di regolazione della CCR GRIT;
- la decisione assunta nell'ambito di GIERRF ha conseguentemente escluso il ricorso in materia ad una decisione da parte di ACER, ai sensi dell'articolo 9(12) del Regolamento CACM.

RITENUTO CHE:

- in coerenza con quanto già precisato nelle premesse alla deliberazione 784/2017/R/eel:
 - l'allocazione di capacità tramite aste implicite costituisca la soluzione più efficiente anche nel caso in cui il *market coupling* sul mercato del giorno prima non sia in grado di produrre risultati;
 - la soluzione prospettata al punto precedente sia, tuttavia, implementabile solamente per i confini fra le zone interne al territorio nazionale (dove è in essere dal 2004 un mercato del giorno prima basato su un modello zonale e aste implicite); mentre sul confine Italia zona SUD – Grecia l'unica soluzione possibile sia l'esecuzione di *Shadow Auctions* come proposto dai TSO della CCR GRIT;
- in caso di mancata esecuzione delle procedure di *fallback* sia opportuno comunque garantire, nei limiti del possibile e fatte salve eventuali sospensione delle attività di mercato per condizioni di emergenza, l'allocazione della capacità su base infragiornaliera;
- con l'avvio del *market coupling* sul confine Italia – Grecia, la prima versione delle *GRIT Fallback* ratificata dall'Autorità con la deliberazione 784/2017/R/eel non possa trovare applicazione come inizialmente previsto in quanto facente riferimento alla versione 1.3 delle SAR ormai obsoleta;
- al fine di dare certezza sulle regole d'asta applicabili alle *Shadow Auctions* sia fondamentale procedere all'approvazione della nuova versione delle *GRIT Fallback* recanti la nuova versione delle SAR prima del 15 dicembre 2020, data prevista per l'avvio del *market coupling* con la Grecia;
- la proposta predisposta dai TSO della CCR GRIT e inviata da Terna con la comunicazione 1 ottobre 2020 non possa tuttavia essere approvata tal quale, in quanto basata esclusivamente sulla versione 1.5 delle SAR che troverà applicazione solamente una volta approvata da tutte le autorità di regolazione delle CCR interessate dalle *Shadow Auctions*; sia quindi imprescindibile introdurre un periodo transitorio con applicazione della versione 1.4 delle SAR onde evitare un ulteriore vuoto normativo;
- il periodo transitorio di cui al punto precedente debba perdurare almeno fino ad aprile 2021, in coerenza con i sei mesi entro cui le autorità di regolazione delle varie

CCR debbano esprimersi ai sensi dell'articolo 9(10) del Regolamento CACM sulla proposta di procedure di *fallback* recanti in allegato la versione 1.5 delle SAR;

- le modifiche apportate a livello GIERRF alla nuova versione delle *GRIT Fallback* rispondano efficacemente a quanto riportato nei punti precedenti, migliorando la qualità della proposta rispetto alla versione originariamente inviata da Terna con la comunicazione 1 ottobre 2020;
- in caso di revisione diretta di termini e condizioni e metodologie di carattere regionale, quali quelle riferite alla CCR GRIT, i requisiti per la consultazione preventiva di ENTSO-E previsti dal Regolamento 2019/942 debbano essere intesi come consultazione preventiva almeno dei TSO coinvolti nella regione stessa;
- il processo svoltosi a livello GIERRF, nel coinvolgere sia ENTSO-E sia esplicitamente i TSO della CCR GRIT abbia, pertanto, assolto a quanto previsto dal punto precedente.

RITENUTO CHE SIA PERTANTO OPPORTUNO:

- procedere all'approvazione della nuova versione delle *GRIT Fallback* come risultante dalle modifiche approvate a livello GIERRF, conformemente al risultato della votazione espressa in sede GIERRF il 4 dicembre 2020 di cui alla comunicazione GIERRF;
- in coerenza con quanto concordato a livello GIERRF, raccomandare a Terna di farsi parte diligente, unitamente al TSO della Grecia, per l'implementazione tempestiva di una qualche forma di allocazione della capacità su base infragiornaliera sul confine Italia zona Sud – Grecia, anche per il tramite di aste complementari su base regionale in coerenza con la proposta predisposta per la CCR GRIT ai sensi dell'articolo 63 del Regolamento CACM e come ratificata dall'Autorità con la deliberazione 174/2019/R/eel

DELIBERA

1. di approvare la nuova versione delle *GRIT Fallback* nella versione risultante dalle modifiche apportate a livello GIERRF e allegata al presente provvedimento (*Allegato A*)
2. di richiedere a Terna S.p.A, in qualità di titolare della concessione per il servizio di trasmissione e dispacciamento, di pubblicare, sul proprio sito internet, la nuova versione delle *GRIT Fallback* come approvata in esito al punto 1;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna S.p.A, al Ministero dello Sviluppo Economico e a ACER;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

9 dicembre 2020

IL PRESIDENTE

Stefano Besseghini